

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' CASALETTO DI FERENTILLO

L'anno duemilaventicinque il giorno ... del mese di ... in Ferentillo

TRA

.....nato ail....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Ferentillo codice fiscale 80001330556 e partita IVA 00179330550, nella sua qualità di responsabile del Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concedente";

.....nato ail....., il quale interviene nella qualità di legale rappresentante dellacon sede in, codice fiscale, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Concessionario".

PREMESSO

che con delibera C.C n. dell'ente ha determinato di ricorrere all'affidamento della gestione del campo di calcio in località Casaletto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, per la durata di una stagione calcistica definendo i criteri generali per l'affidamento;

che con determinazione dirigenziale n.delè stato pubblicato

che con determinazione n..... del /202..... sono stati approvati gli esiti e aggiudicando la gestione all'associazione sportivacon sede inC.F..... ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

- 1) Il Comune affida al Concessionario la gestione del campo di calcio in località Casaletto. L'impianto sportivo risulta costituito dal terreno di gioco, spogliatoi e servizi igienici.
- 2) Tale gestione consiste nella gestione di un pubblico servizio.
- 3) Il Gestore al quale viene trasferito il diritto di gestire l'impianto sportivo comunale assume come proprie le seguenti finalità sociali:
 - a. garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
 - b. promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
 - c. garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione;

Art. 2 - STATO DELL' IMPIANTO

- 1) L'impianto sportivo, destinato all'attività calcistica, con una capienza inferiore a 100 spettatori è conforme al D.M. 18 marzo 1996 "Sicurezza degli impianti sportivi - Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", così come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DECRETO MINISTERO INTERNO 6 giugno 2005. Sono conservate agli atti del Comune le certificazioni relative agli impianti elettrici e termici, come previsto dalla normativa D.M. 37/2008 (ex L. 46/90).
- 2) L' impianto, nella composizione indicata all'art. 1, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario. All'atto della presa in consegna da parte

del Concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna, che farà parte integrante della presente convenzione.

- 3) Il Concessionario dichiara e riconosce che il suddetto impianto ed eventuali successive opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

Art. 3 – OBIETTIVI

- 1) Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente convenzione consistono nell'utilizzo e nella gestione degli impianti per le finalità sociali e sportive dirette allo sviluppo della vita comunitaria. L'utilizzazione dell'impianto sportivo dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.
- 2) La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la convenzione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
- 3) Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

Art. 4 – DURATA

- 1) La durata dell'affidamento in gestione è pari alla stagione calcistica 2025/2026. L'ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6 del contratto, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.
- 2) Qualora, prima di tale scadenza, gli impianti sportivi dovessero perdere questa loro destinazione d'uso, la concessione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al Concessionario.
- 3) Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato nel normale stato di uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà del Comune. È escluso il tacito rinnovo. Al termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna degli impianti.
- 4) Il Gestore dovrà corrispondere al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno di gestione, per l'uso e la gestione dell'impianto un canone annuale pari ad euro 3.500,00.
- 5) Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

Art. 5 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, per lo svolgimento dell'attività calcistica, usando la diligenza del "buon padre di famiglia" e si impegna ad utilizzare l'impianto sportivo osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.
- 2) Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate. Negli orari di apertura dell'impianto dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che accedono all'impianto;
- 3) Il concessionario individuerà il referente responsabile della gestione e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.
- 4) Il Concessionario si impegna a garantire il libero accesso ed uso sociale degli impianti a tutti

- i cittadini, sia singoli che associati in tutte le forme previste dall'ordinamento giuridico, senza alcuna discriminazione in ossequio alla pari dignità sociale di tutti i cittadini;
- 5) Nell' impianto potranno essere svolte eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico solo se compatibili con il normale uso degli impianti sportivi;
 - 6) Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per proprie iniziative, compatibilmente con le attività già programmate da parte del Concessionario, o per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc..
 - 7) Il concessionario deve riservare l'uso gratuito dell'impianto sportivo alle scuole secondo le esigenze e le richieste che verranno inoltrate allo stesso dal Dirigente scolastico.
 - 8) Il Concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso l'impianto di tecnici e funzionari incaricati dal Comune.
 - 9) Nessun luogo dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto del Comune.
 - 10) Il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato nell' impianto sportivo in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Sono a carico esclusivo del Concessionario:
 - a. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, compresa la gestione del verde. Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune.
 - b. Le spese per la stipula delle polizze assicurative di cui al successivo art. 13.
 - c. Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale (ove prevista), degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza;
 - d. Provvedere alla fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie;
 - e. Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Concessionario, per tutta la durata della convenzione;
 - f. Trasmettere al Comune, con cadenza annuale, il Rendiconto dettagliato delle entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;
 - g. Osservare le normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e prevenzione incendi;
 - h. Redigere il manuale di autocontrollo annuale delle acque ai fini della verifica della presenza di legionella e piombo in attuazione del D.Lgs. n. 18/2023;
 - i. Allestire il locale infermeria con le necessarie attrezzature e dispositivi;
 - j. Applicare delle tariffe indicate dall'Ente;
 - k. Provvedere a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, con intestazione al medesimo dei relativi contratti. Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 30 giorni dalla firma della convenzione. In caso di ritardo le spese per il pagamento delle utenze fatturate al Comune saranno rimborsate al Comune. Alla scadenza della convenzione il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della

volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente e il Concessionario entrante alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Comunale. Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (tariffa corrispettiva) sono totalmente a carico del Concessionario;

- l. Provvedere alla sorveglianza ed alla guardiania di tutto l'impianto assumendosi gli oneri e i rischi derivanti da tale attività e la copertura dei danni derivanti dalla mancata esecuzione;
 - m. Stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso degli impianti e dell'eventuale danneggiamento degli stessi come indicato nell'articolo 13;
 - n. Corrispondere, entro il 30 novembre di ogni anno di gestione, al Comune per l'uso e la gestione dell'impianto un canone annuo di euro 3.500,00 come determinato.
- 2) Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort sicurezza ed igiene necessari, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Sono a carico dello stesso le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività che dovessero richiedere autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell'impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune ed effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.
 - 3) Il Concessionario si impegna a svolgere continuativamente l'attività calcistica della stagione 2025/2026 sull'impianto affidato;
 - 4) Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale e dei soci presenti negli impianti e della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Qualora si richiedano interventi di rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla manutenzione ordinaria, ciò dovrà essere realizzato sulla base di un programma definito di intesa con il Comune.

Art. 7 – CANONE

- 1) A fronte della concessione dell'impianto sportivo il Concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale pari ad € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) oltre iva se dovuta.
- 2) Il canone annuale dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 30 novembre per ciascun anno di validità della concessione.
- 3) Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

Art. 8 - COMPITI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

- 1) Sono a carico esclusivo del Comune:
 - a. Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici. Al concessionario è fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti. Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Concessionario possa opporsi.
 - b. In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il Concessionario dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento. Nel caso risulti a

- carico del Comune, l'ufficio tecnico provvederà a reperire le risorse necessarie per eliminare l'inconveniente nel minor tempo possibile.
- 2) Il Comune si riserva di intervenire durante il periodo di vigenza della convenzione con azioni di monitoraggio delle gestioni delle attività sportive e degli impianti.

Art. 9 – NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

- 1) Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Lo stesso si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
- 3) Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il Concessionario deve:
 - a. nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
 - b. predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
 - c. tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
 - d. predisporre il piano di evacuazione;
 - e. sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
 - f. provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Art. 10 - PUBBLICITA'

- 3) La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, all'interno dell'impianto sportivo deve rispettare le regole previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione ha comunque diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la propria cartellonistica. Tutte le entrate incamerate per la pubblicità dal Concessionario dovranno essere riportate nel conto consuntivo.
- 4) Spetta al Concessionario indicare bene in vista negli impianti gli orari di apertura, il regolamento d'uso e le tariffe aggiornate.

Art. 11 - ENTRATE

- 1) Il Comune stabilisce, sulla base di proposte formulate dal Concessionario e in accordo con esso, le tariffe da applicarsi per l'uso degli impianti sportivi.
- 2) Il Concessionario applicherà agli utilizzatori degli impianti le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) I relativi importi saranno introitati dal Concessionario a copertura delle spese di gestione.

Art. 12 – NORME IN MATERIA DI LAVORO

- 1) Il personale utilizzato dal concessionario avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Gestore e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
- 2) Il Gestore è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della gestione.

Art. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO

- 1) Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare dalla gestione degli impianti e durante lo svolgimento delle attività sportive, ad esclusione di quelle effettuate dal Comune e dalle scuole.
- 2) Il Concessionario dovrà sottoscrivere polizza assicurativa per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione degli impianti sportivi di cui al presente atto, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensiva - ove ricorra il caso - della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa.
- 3) L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.
- 4) Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:
 - a. l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
 - b. la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
 - c. l'estensione alla RC derivante dalla conduzione del locale dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
 - d. l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
- 5) Nel suo proprio interesse il concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti vandalici, inteso che l'Amministrazione è malleata sin d'ora dal rispondere di tali danni.
- 6) Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione dal concessionario medesimo o da terzi.

- 7) L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.
- 8) Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.
- 9) Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.
- 10) Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
- 11) In attuazione di quanto sopra il concessionario produce in data odierna copia delle seguenti polizze assicurative.....

Art. 14 - INADEMPIMENTI E RECESSO

- 1) Il concessionario può recedere dal presente contratto prima della scadenza, comunque previo formale avviso da comunicarsi con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi, senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere, qualora il bene non sia più necessario od utile per la propria attività sportiva.
- 2) In caso di constatata inefficienza nella gestione e di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario il Comune, previa contestazione effettuata mediante raccomandata a.r. o posta certificata assegnerà al concessionario un ragionevole termine di tempo non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni o per regolarizzare la sua posizione. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano sufficienti o permanga l'inadempimento, il Comune si riserva di applicare una penalità quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti, da un minimo di €.200,00 a un massimo di €. 1.000,00.
- 3) In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto dalla presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza della convenzione con effetto anche immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni. Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.
- 4) Sono motivi di recesso da parte del Comune:
 - a. violazioni gravi e reiterate riscontrate nella gestione delle attività sportive;
 - b. reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella gestione degli impianti assegnati, in particolare nella manutenzione ordinaria e nel mantenimento delle condizioni di sicurezza negli impianti;
 - c. grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.;
 - d. mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia di salute pubblica;
 - e. perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni;
 - f. inosservanze gravi e reiterate, dirette o indirette, inadempimenti delle disposizioni di

- legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente convenzione;
- g. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
 - h. scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
 - i. per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
 - j. arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di 30 giorni nel corso di un anno;
 - k. per fatti o eventi contrari all'ordine pubblico;
 - l. destinazione degli impianti o di parte di essi ad uso diverso da quello oggetto della convenzione;
 - m. qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
 - n. violazione al divieto di cessione del contratto;
 - o. in caso di mancata osservanza del codice di comportamento del Comune di Arrone, di cui una copia viene consegnato al concessionario.
 - p. In ogni caso il Comune comunicherà al Concessionario per iscritto le contestazioni, il quale avrà 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute soddisfacenti o in caso di mancata risposta, il Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Concessionario.

Art. 15-GARANZIA DEFINITIVA

- 1) A garanzia del perfetto adempimento delle condizioni di cui al presente contratto, il Concessionario deve prestare, al momento della sottoscrizione del medesimo, una cauzione definitiva pari a n. 1 annualità del canone di aggiudicazione tramite polizza fideiussoria o tramite deposito secondo le condizioni indicate nell'Avviso di gara.
- 2) La citata cauzione è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, con scadenza _____ rilasciata da _____.
- 3) Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Art. 16-DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

- 1) All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Gestore nello stato di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
- 2) Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio dell'affidamento in gestione.
- 3) All'inizio della gestione il Gestore ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno alla:
 - a. ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
 - b. verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
 - c. descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;
 - d. redazione dell'inventario.
- 4) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale

debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Gestore.

- 5) All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Gestore dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.
- 6) In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Gestore, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.
- 7) I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.
- 8) Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Gestore dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

- 1) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da stipulare. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione non componibile bonariamente tra le parti si farà riferimento al foro competente di Terni.

Art. 18 - DIVIETO DI SUB CESSIONE

- 1) E' fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri né in tutto né in parte la gestione degli impianti sportivi, pena l'immediata risoluzione della concessione.

Art. 19 - SPESE DI REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.72; le relative spese saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 20 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art.13 del Regolamento UE 679/2016)

- 1) Titolare del trattamento.
 - a. Il titolare del trattamento è il Comune di Ferentillo, con sede in Via della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo, pec: comune.ferentillo@postacert.umbria.it
- 2) Responsabile del trattamento
 - a. Il responsabile del trattamento è il dipendente comunale Borgianini Giovanni.
- 3) Responsabile della protezione dei dati.
 - a. Il responsabile della protezione dei dati è
 - i. Denominazione: SI.net Servizi Informatici srl
 - ii. P.IVA: 02743730125
 - iii. Stato: Italia
 - iv. Provincia: Milano Comune: Milano CAP: 20123
 - v. Indirizzo: Corso Magenta n. 46
 - vi. Telefono: 0331576848
 - vii. E-mail: sinet@sinetinformatica.it
 - viii. PEC: sinetserviziinformatici@legalmail.it
 - ix. Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile
 1. Cognome: Lupi
 2. Nome: Aldo

3. Telefono: 0331576848
 4. Cellulare: 3481441284
 5. E-mail: rpd@comune.ferentillo.tr.it
 6. PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it
- 4) Finalità e base giuridica del trattamento.
 - a. Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Ferentillo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Ferentillo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
 - 5) Eventuali destinatari dei dati.
 - a. I dati trattati dal Comune di Ferentillo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
 - 6) Periodo di conservazione dei dati.
 - a. Il Comune di Ferentillo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
 - 7) Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
 - a. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.
 - 8) Diritti dell'interessato.
 - a. In qualità di interessato sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Qualora volesse esercitare i propri diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, si potrà prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione / Il Responsabile del Servizio